

UFFICIO STUDI CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".

L'incarico di componente o presidente di una Commissione di concorso dopo la L. n. 56/2019.

Il presente commento trae spunto da un recente parere della Corte dei Conti, Sez. reg. contr. della Lombardia ([SRCLOM/440/2019/PAR](#)), sull'art. 3 della [legge 19 giugno 2019, n. 56](#)¹ recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo".

La legge in questione, che si applica anche alle Università statali, è una norma ordinaria e, in quanto diretta a regolare alcuni aspetti dell'organizzazione della pubblica amministrazione, dell'assetto del procedimento amministrativo, del pubblico impiego (in collegamento alla legge di bilancio per l'anno 2019), costituisce la sintesi di un "intreccio di interessi" ed evidenzia una "sovrapposizione di più competenze normative"². Gli aspetti trattati dalla deliberazione sono piuttosto circoscritti ma offrono sicuri elementi di analisi dell'ambito di applicazione e degli effetti delle disposizioni in materia di Commissioni di concorso (art. 3 commi 11-16³). Il fine delle nuove disposizioni è quello di rendere più agevole la nomina e il funzionamento delle Commissioni riducendo i vincoli preesistenti sia per il personale in

¹ L'Ufficio Studi del Codau aveva approntato uno specifico [commento](#).

² Corte dei Conti, Sez. reg. contr. Veneto, Deliberazione n. 320/2019/PAR/.

³ 11. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si applica la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ferme restando le altre cause di inconfiribilità o di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata, e' causa di esclusione dalla nomina del dipendente, anche in quiescenza, a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego. 12. Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa. 13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. I compensi stabiliti con il decreto di cui al precedente periodo sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego nominate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 14. Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego. 15. Al fine di accelerare la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, articolato in sottosezioni su base regionale e per aree o settori tematici omogenei. L'iscrizione all'Albo ha durata di tre anni ed e' rinnovabile per una sola volta. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, fermo restando quanto previsto dai commi da 11 a 14 del presente articolo, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le cause di incompatibilità e di inconfiribilità dell'incarico nonché le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo e sono individuate le sottosezioni in cui e' articolato l'Albo medesimo. Fino all'adozione del decreto di cui al terzo periodo, le commissioni esaminatrici continuano ad essere costituite secondo le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 16. Sulla base di convenzione con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Albo di cui al comma 15 può essere utilizzato per la formazione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego svolti secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

quiescenza, sia per il personale in servizio.

L'ambito di applicazione oggettivo sono le Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso a pubblici impieghi, contrattualizzati e non contrattualizzati. Si applica alle Commissioni relative alle procedure di selezione per la costituzione di (nuovi) rapporti di pubblico impiego (ex art. 35 comma 1 e comma 3-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e smi, DPR n. 487/1994 e normativa equiparata), comprese quelle di "stabilizzazione indiretta", di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e quelle per le "progressioni verticali" di carriera (da un'area inferiore a un'area superiore), di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 150/2009 e all'art. 52 comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e smi, all'art. 22 comma 15 del D.Lgs. n. 75/2017. Sono escluse le Commissioni costituite per le procedure di progressione economica orizzontale, per le procedure preventive di mobilità di personale in disponibilità o di altre PP.AA., per le procedure volte all'attivazione di comandi, distacchi, assegnazioni temporanee, etc. I concorsi riguardano certamente i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma, dall'esame testuale, anche i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato. Esulano certamente dall'ambito di applicazione le Commissioni preposte all'individuazione di soggetti con cui costituire rapporti di lavoro non subordinato (parasubordinato, occasionale, professionale, incarichi di insegnamento, assegni di ricerca, tirocini curriculari ed extracurriculari, servizio civile etc.).

L'ambito di applicazione comprende i concorsi indetti dalle PP.AA. di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, inclusi quelli indetti dagli Enti pubblici di ricerca.

Il comma 12 afferma con definitiva chiarezza che la partecipazione (in qualità di presidente, membro o segretario) alle Commissioni di concorso per il dipendente pubblico è attività istituzionale rientrante nei doveri di servizio, anche se svolta per una P.A. diversa da quella di appartenenza (*ancorché di altro Comparto di contrattazione*). Ciò significa che la legge effettua una insuperabile valutazione di compatibilità dell'incarico rispetto all'attività di servizio, pur trattandosi di incarico "ulteriore" rispetto all'attività lavorativa ordinaria. Il tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico e il tempo per raggiungere, dalla sede di servizio, la sede delle prove di concorso e/o di svolgimento delle attività (preparazione, correzione, verbalizzazione etc.) è "tempo lavorato" a ogni effetto (tranne che per la performance individuale e organizzativa) e, per il personale non dirigenziale, va nel conto ore individuale (presso l'Ente di appartenenza del dipendente). Nel caso di soggetti appartenenti ad altra P.A., questa sostiene le spese per il compenso aggiuntivo (non per il lavoro ordinario o straordinario) e quelle di viaggio, di soggiorno e di vitto (col servizio mensa, il buono pasto o con altro strumento); anche il regime infortunistico cambia riferimento. Nel caso di soggetti appartenenti ad altra P.A., resta (stranamente) necessaria l'autorizzazione preventiva ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 ma vista la compatibilità "presunta" suddetta e considerato che ogni maggiore spesa è a carico della P.A. "utilizzatrice", l'autorizzazione ha un bassissimo tasso di discrezionalità quindi si potrebbe dire che si tratti di una fattispecie non prevista dalla fonte primaria.

Segue, al comma 15, una (doverosa) esplicitazione legislativa in materia di compenso aggiuntivo⁴, al fine di sottrarlo al regime della omnicomprensività del trattamento economico

⁴ Corte dei Conti Veneto Sez. contr. Delib., 07/11/2019, n. 321: L'ente (locale), al fine di non violare il principio di omnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici, non dovrebbe corrispondere al dipendente chiamato a svolgere le attività di segretario della sottocommissione elettorale un "compenso aggiuntivo" laddove tali compiti siano riconducibili a "funzioni e poteri connessi alla sua qualifica e all'ufficio ricoperto" o corrispondano "a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti negli ordinari compiti di servizio", a maggior ragione qualora le medesime attività siano riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici. L'Ente dovrebbe, piuttosto, nell'ambito della propria discrezionalità, evitare soluzioni organizzativo-gestionali che comportino maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prediligendo soluzioni idonee nel loro complesso a limitare/ridurre le spese di funzionamento delle richiamate commissioni e sottocommissioni, ben potendo le attività segretariali essere riconducibili a funzioni e poteri connessi alla qualifica e all'ufficio ricoperto da determinati dipendenti. Conseguentemente, per tutti i pubblici dipendenti (dirigenti e non) che

dei dipendenti⁵, soprattutto dirigenti, delle PP.AA. In sintesi, secondo la Corte dei Conti, ogni incarico di presidente/componente/segretario⁶ di Commissione di concorso comporta l'attribuzione diretta al dipendente, anche non dirigente, del compenso aggiuntivo previsto dalla normativa nazionale vigente.

Le suddette disposizioni sono già efficaci non essendo subordinate all'emanazione del D.M. indicato nel comma 15, che resta indispensabile solo per l'istituzione dell'Albo nazionale dei Commissari, né al DPCM indicato nel comma 13 di adeguamento dei compensi (che avrebbe dovuto essere adottato entro il 06/08/2019 e che al 27/01/2020 non risulta esistente).

In concreto possiamo affermare due principi importanti dalla lettura sistematica della sentenza e delle norme.

1. L'incarico di partecipazione ad una Commissione di concorso rientra nei compiti e doveri d'ufficio

In primis, alla nuova norma va data un'interpretazione di carattere sistematico, ricostruendone quindi il significato dalla relazione con le altre disposizioni del sistema giuridico. Va dunque richiamata la disciplina generale sugli incarichi contenuta nell'art. 53 D. lgs. n. 165/2001. La Corte chiarisce che gli incarichi relativi alla partecipazione ad una Commissione di concorso si intendono conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto. La norma rappresenta quindi l'espressa previsione normativa richiesta dalla disciplina generale: ai sensi dell'art. 53, comma 2, infatti "*Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati*". La previsione normativa recente dunque legittima lo svolgimento dell'incarico di partecipazione ad una commissione concorso da parte dei dipendenti pubblici facendolo rientrare nei compiti e doveri d'ufficio, quindi non considerandolo un incarico esterno disciplinato dall'art 53 comma 7.

2. Non è escluso il compenso per gli incarichi di partecipazione ad una Commissione di concorso

La lettura orientata dell'articolo 3 comma 12 della legge 56/2019 non "*incide sulla retribuità dei compensi, ma sulle modalità di erogazione e gestione dei compensi stessi*" e rimarca la qualificazione giuridica degli incarichi. Essi, infatti, sono consentiti in quanto rientranti in ragione del proprio ufficio, fatta salva l'autorizzazione in caso di Amministrazione diversa da quella di appartenenza. Venendo all'aspetto retributivo, la norma non esclude il compenso ai componenti, al contrario, il comma 13 prevede l'aggiornamento economico dei compensi da conferire e il comma 14 esclude l'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione per il personale dirigenziale. Ora, affermare la possibilità di compensare gli incarichi in questione solo ai dirigenti evidenzerebbe palesemente profili di incostituzionalità per disparità di trattamento e sarebbe contraria alla *ratio* della legge 56/2019, volta ad individuare misure per espletare i concorsi pubblici in maniera efficace e spedita per la finalità del principio di buon andamento della amministrazione pubblica. Pertanto, ai componenti delle commissioni di concorsi pubblici, banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza, spetta il compenso per l'attività di Presidente, di Componente o di Segretario di una commissione di concorso. Appare forzato affermare che lo stesso trattamento si applichi ai componenti interni della stessa Amministrazione visto che si tratta di un'attività rientrante nella normale attività quotidiana.

espletano un'attività rientrante nel contesto dei compiti istituzionali, in quanto connessa al rapporto organico tra il soggetto medesimo e l'amministrazione, un eventuale compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione spettante, se non previsto o consentito da specifiche norme di legge/di contratto, realizzerebbe una non prevista illegittima maggiorazione retributiva.

⁵ Sul tema, cfr. ASARO M. L'omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti pubblici e l'incentivo per funzioni tecniche previsto dal Codice dei contratti pubblici, su Lexitalia.it, 2017.

⁶ Attenzione perché nell'art. 3 commi 14 e 15 non vi è –stranamente– riferimento alla posizione del segretario della Commissione di concorso.